



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2001 di data 25 marzo 2015

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

- **Pista da sci da discesa n. 4/1/8 denominata "TOBIA" in Comune di Lavarone;**
- autorizzazione per l'installazione di un tappeto mobile di risalita e sistemazione manufatto esistente.

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA | Presidente f.f. |
| - dott. Silvio DALMASO | componente supplente Servizio Turismo |
| - dott. Luca MALESANI | componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - ing. Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio Geologico |
| - geom. Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio Prevenzione rischi |
| - ing. Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette |
| - p.ind. Stefano GATTI | componente supplente Servizio Impianti a fune |

È altresì presenti, senza diritto di voto, il dott. Alessandro Silvestri del Servizio Turismo.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 17 marzo 2015, con la quale la società Nuova Tobia S.n.c. di Gasperi Gaetano & C., con sede in Lavarone (TN), Fr. Azzolini, 2, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori relativi alla posa di un tappeto mobile per il trasporto degli sciatori a servizio della pista da sci da discesa n. 4/1/8 denominata "Tobia" e la posa di un tappeto sintetico per il tubing estivo, nel Comune di Lavarone.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dott. arch. Tommaso Fait, datati febbraio 2015.

Udito il relatore.

Preso atto che i lavori in progetto consistono nella posa di un nastro trasportatore con sviluppo di 93 m., indicativamente sulla traccia delle sciovia recentemente dismessa e nel risanamento dell'attuale cabina, installata alla base dell'impianto di risalita, con realizzazione di nuovo involucro in legno finalizzato al recupero funzionale ed estetico del piccolo manufatto. La precedente pista da sci n. 4/1/8, denominata "Tobia" posta in sinistra orografica rispetto al nastro trasportatore manterrà la propria destinazione, mentre sul lato sinistro del nastro il versante verrà percorso da utenti muniti di slitte. È prevista, infine, la posa di un tappeto in materiale sintetico per la discesa estiva (tubing) con appositi "gommoni".

Considerato che esclusivamente i lavori di sistemazione del manufatto esistente e la posa del nastro trasportatore rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Nuova Tobia S.n.c. di Gasperi Gaetano & C., con sede in Lavarone (TN), Fr. Azzolini, 2, limitatamente alla posa di un tappeto mobile per il trasporto degli sciatori a servizio della pista da sci da discesa n. 4/1/8 denominata "Tobia" e ad eseguire i lavori di sistemazione dell'edificio esistente in Comune di Lavarone, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
3. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Turismo ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;

4. di disporre che il nastro trasportatore dovrà essere rimosso entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio stagionale ai sensi del art. 28, comma 4 bis del Regolamento per l'esecuzione della l.p. 7/87;
5. di disporre che per l'apertura al pubblico della pista da sci n. 4/1/8 denominata "Tobia" rimane vigente il provvedimento di classificazione n. 55 di data 24 ottobre 1996 rilasciato dal Dirigente del Servizio Turismo ed attività sportive;
6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
7. di dare atto che la presente autorizzazione sostituisce ogni altro provvedimento di competenza provinciale ai fini della realizzazione delle opere in questione;
8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

GM/SD/fr